



Società Italiana Terriers

Statuto Societario

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 3 gennaio 2004 e mod. dall'Assemblea dei Soci del 30 marzo 2009)

Costituzione e scopi

Art. 1 - È costituita, con sede in Milano, presso l'ENCI, Viale Corsica 20, l'Associazione specializzata denominata S.I.T. (Società Italiana Terriers). La S.I.T. è associata all'Ente Nazionale delle Cinofilia Italiana del quale osserva lo statuto, i regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI. La S.I.T. ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razze Terrier, appartenenti al 3° gruppo della classificazione F.C.I., svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'ENCI fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine la S.I.T. fornisce periodicamente una relazione sulla situazione delle razze, unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L'Associazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.

Art. 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione: propaga la divulgazione ed il miglioramento dei Terrier ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; organizza manifestazioni, su territorio italiano ed estero, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

Art. 3 - La S.I.T. riconosce il potere di indirizzo di vigilanza e di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario Straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI, nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art. 4 - La S.I.T. presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere: di dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste d'informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI; di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dell'ENCI.

Soci

Art. 5 - Possono essere Soci della S.I.T. tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento delle razze Terrier la cui domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Art. 6 - I Soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono parificati; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse

Art. 7 - Per far parte in qualità di Socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente della S.I.T., che avrà cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 8 - L'Assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, né trasmissibile a terzi.

Art. 9 - L'iscrizione a Socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 10 - La qualità di socio si perde: per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 9; per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno; per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 11 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci iscritti e in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Sono ammessi a votare in Assemblea soltanto i Soci che hanno compiuto la maggiore età.

Organi Sociali

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo, composto dai Consiglieri eletti e da un Consigliere nominato dall'ENCI; il Presidente; il Comitato dei Probiviri; il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti; il Comitato Tecnico.

Assemblea generale dei Soci

Art. 13 - L'Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa ogni Socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di una Commissione per il controllo delle deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio, cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro Socio.

Art. 14 - L'Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 15 - L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta, telefax, e-mail, ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 16 - L'Assemblea ha il compito di deliberare: · sul programma generale dell'Associazione; sulla elezione delle Cariche Sociali; sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario; sulle modifiche dello Statuto; sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'art. 6; su

ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale. Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i Consiglieri, i Proviviri ed i Sindaci, effettivi e supplenti.

Il Consiglio Direttivo

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto di sei Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, un ulteriore Consigliere è nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell'ENCI. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti tecnici e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti dell'Associazione, di un Segretario ed eventualmente di un Cassiere.

Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti fra i Consiglieri; il Segretario ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o, qualora questi mancassero, dal Consigliere che appartenga alla S.I.T. dal maggior numero di anni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Il Presidente

Art. 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente anziano. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo due Presidenti Onorari anche non Consiglieri purché soci. I Presidenti Onorari possono partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto. Si precisa che Vice Presidente anziano è considerato colui che appartenga alla S.I.T. da un numero maggiore di anni.

Il Comitato Tecnico

Art. 22 - Il Comitato Tecnico è composto cinque membri ed è così costituito: dal Presidente dell'Associazione che è anche Presidente del Comitato; dal Consigliere già designato dall'ENCI; da tre membri nominati dal Consiglio dell'Associazione. Essi durano in carica tre anni solari e possono venire riconfermati; qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni e per altre cause uno o più membri del Comitato Tecnico spetta al Presidente dell'Associazione richiederne la sostituzione all'organo competente. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o di nomina di un Commissario straordinario anche il Comitato Tecnico si intenderà decaduto; la sua ricomposizione verrà disposta successivamente dopo la elezione del nuovo Consiglio Direttivo e secondo le norme del presente Statuto.

Art. 23 - Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell'Associazione. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento delle razze terrier in Italia, al controllo degli avvenimenti, alla individuazione ed all'impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli aspiranti giudici, allo svolgimento delle manifestazioni, ecc. rientrano nella competenza del Comitato Tecnico il quale, dopo di essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio Direttivo di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dal Comitato Tecnico e, in quanto possibile, di attuarle, rendendosi anche interprete delle medesime presso l'ENCI ed i suoi organi competenti.

Art. 24 - Per la convocazione del Comitato Tecnico e per il suo funzionamento valgono le norme già indicate per la convocazione del Consiglio Direttivo.

Patrimonio e Amministrazione

Art. 25 - Il patrimonio dell'associazione è costituito: dai beni mobili e immobili; dalle somme accantonate; da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'associazione sono costituite: dalle quote annuali versate dai soci; dagli eventuali contributi concessibili da enti o persone; dalle attività di gestione; da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo. Gli utili o gli avanzi di gestione così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti neanche indirettamente tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla Legge.

Art. 26 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei Soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia, all'ENCI.

Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti

Art. 27 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall'Assemblea dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea dei Soci procederà anche alla nomina di due sindaci supplenti. I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali sono invitati.

Norme Disciplinari

Art. 28 - Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI, le disposizioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, le regole di deontologia e correttezza sportiva. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è soggetto alle decisioni dei Probiviri della SIT, nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri della SIT sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soci che non ricoprono la carica di consigliere, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio Direttivo procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell'Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolari gravità che comportino l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. La S.I.T. ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

Organizzazione

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo può autorizzare, su motivata e valida richiesta di Soci, la creazione di sezioni periferiche o di razza/e allorché ritenga che ciò sia utile agli scopi dell'Associazione ed alla valorizzazione delle razze Terrier. Le norme di funzionamento ed i limiti di competenza di ciascuna sezione periferica o di razza/e e dei rispettivi Soci responsabili saranno precisati nella deliberazione consiliare che ne stabilisce la creazione. Ogni gruppo periferico potrà avere un proprio Statuto, che dovrà essere tuttavia preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà di sciogliere le sezioni o di revocare l'incarico ai rispettivi responsabili ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi organici o disciplinari e può nominare un Commissario Straordinario per la loro provvisoria gestione.

Art. 30 - L'organo ufficiale di stampa dell'Associazione è la stessa pubblicazione che già funge da organo ufficiale dell'ENCI. Su tale pubblicazione o su altra edita dall'ENCI, l'Associazione potrà dar corso alla stampa di un proprio notiziario periodico che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori dei terriers e di interesse particolare per i Soci.

Varie

Art. 31 - Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

Art. 32 - Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente Statuto non potrà essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, in quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni dell'Assemblea relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche dello Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea devono essere comunicate all'ENCI per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Art. 33 - Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

Art. 34 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.



Società Italiana Terriers

Codice Etico

Approvato da Consiglio Direttivo del 14.12.2002, in vigore dal 01.01.2003, modificato dal consiglio in data 13/10/2008

Le regole qui elencate per una pratica d'allevamento etica, si intendono rispettate da TUTTI i membri della Società Italiana Terriers.

Ai membri titolari d'affisso, o che ne fanno domanda, è esplicitamente richiesto di conoscere, condividere ed aderire al codice etico del Club.

I soci della Società Italiana Terriers hanno l'obbligo di proteggere e di servire al meglio gli interessi delle razze terrier.

I soci S.I.T. devono conoscere e rispettare i regolamenti E.N.C.I. ed F.C.I.

I soci S.I.T. devono avere una condotta sportiva e comportarsi in modo tale da mettere in buona luce le razze terrier, i cani in generale e l'attività espositiva.

Esposizioni

L'espositore socio S.I.T. è obbligato a mantenere sempre un comportamento corretto fuori e dentro il ring, sia con gli altri espositori che con i giudici.

Deve avere il massimo rispetto dei luoghi dove sono ospitate le esposizioni, tenendo sempre presente che il suo comportamento si riflette sulla Società stessa.

L'espositore socio S.I.T. offrirà incoraggiamento, comprensione ed aiuto ai nuovi espositori.

L'espositore/allevatore socio S.I.T. non farà in nessun modo pubblicità fuorviante, esagerata o che getti discredito sugli altri espositori/allevatori.

L'espositore/allevatore socio S.I.T. è perfettamente consapevole del fatto che l'alterazione chirurgica a scopo estetico (es. correzione chirurgica del portamento delle orecchie e/o della coda) è una violazione del regolamento E.N.C.I. ed un comportamento contrario agli intenti di questo codice etico.

Allevamento

L'allevatore socio S.I.T. alleva per MIGLIORARE LA RAZZA e avrà sempre ben presente che la reputazione di una razza è nelle mani dei suoi allevatori e si atterrà pertanto a quanto segue:

Verranno usati per la riproduzione solo cani adulti liberi da difetti ereditari. Sono altamente incoraggiati test genetici atti a stabilire l'esenzione da displasia dell'anca, oculopatie ereditarie e da altre patologie di razza.

Come fattrici verranno usate femmine, preferibilmente dopo il secondo calore, e non oltre i sette anni d'età, salvo comprovate condizioni di buona salute delle stesse. Una fattrice non verrà accoppiata per due calori consecutivi e, se questo dovesse accadere, al calore successivo la fattrice in questione non dovrà essere accoppiata. Se una fattrice dovesse incorrere in un parto cesareo per la seconda volta dovrebbe essere esclusa dalla riproduzione.

Gli stalloni di cui sopra verranno usati solo con quelle fattrici che risultino libere da difetti genetici di ogni tipo e conformi allo standard di razza. Ogni proprietario di stallone dovrebbe tenere presenti i punti suddetti, riguardo alle fattrici, quando il suo cane viene richiesto per una monta.

Salute e condizioni di mantenimento dei cani

Stalloni, fattrici e tutti gli altri cani presenti in allevamento dovranno essere tenuti in condizioni igienico-sanitarie adeguate, con spazi interni ed esterni adeguati alle loro necessità fisiche e caratteriali.

Il numero dei cani posseduti da un allevatore dovrebbe sempre essere tale da consentire all'allevatore stesso la possibilità di mantenere con ognuno dei suoi cani quel rapporto cane-padrone fondamentale per il temperamento e la salute del cane stesso.

Tutti i cani, stalloni, fattrici e cuccioli saranno in regola con le vaccinazioni, liberi da parassiti interni ed esterni e sotto regolare controllo veterinario.

Ogni allevatore programmerà una cucciolata solo quando sarà in grado di assistere fattrice e cuccioli fino alle otto settimane previste, fornendo loro le attenzioni e la socializzazione adeguata.

Vendita e/o affido

L'allevatore esaminerà scrupolosamente i potenziali acquirenti dei suoi cuccioli per garantire sia il bene del cucciolo sia quello dei nuovi proprietari. Darà tutte le informazioni sulla razza descrivendone esattamente pregi e difetti. Scoraggerà dall'acquisto le persone ritenute inadatte al temperamento terrier, indirizzandole ad altre razze.

Al momento della consegna del cucciolo, che non avverrà prima delle otto settimane di vita, fornirà al nuovo proprietario:

- 1) il libretto delle vaccinazioni
- 2) istruzioni sull'alimentazione e sull'addestramento alla pulizia in casa
- 3) una copia provvisoria del pedigree, in attesa di quello definitivo che - salvo accordi diversi - sarà comunque consegnato al nuovo proprietario. Inoltre lascerà il proprio recapito telefonico, rendendosi sempre disponibile per aiutare i neoproprietari a risolvere qualunque eventuale problema relativo al cane. Il cucciolo sarà consegnato con tatuaggio o microchip, effettuato a spese dell'allevatore.

Al momento della consegna del cucciolo, che non avverrà prima delle otto settimane di vita, fornirà al nuovo proprietario:

- 1) il libretto delle vaccinazioni
- 2) istruzioni sull'alimentazione e sull'addestramento alla pulizia in casa
- 3) una copia provvisoria del pedigree, in attesa di quello definitivo che - salvo accordi diversi - sarà comunque consegnato al nuovo proprietario. Inoltre lascerà il proprio recapito telefonico, rendendosi sempre disponibile per aiutare i neoproprietari a risolvere qualunque eventuale problema relativo al cane.

Il cucciolo sarà consegnato con tatuaggio o microchip, effettuato a spese dell'allevatore.

L'allevatore socio S.I.T. NON VENDE cuccioli a negozianti, né a rivenditori di animali di qualunque tipo e nemmeno a persone che sospetta abbiano l'intenzione di rivendere il cucciolo a terzi. Non vende cucciolate in stock.

L'allevatore socio S.I.T. non fa commercio di cani per conto di altri né opera alcuna intermediazione a scopo di lucro sull'acquisto di cani.

L'allevatore socio S.I.T., nel caso in cui un cucciolo presenti difetti morfologici conclamati, DEVE informarne l'acquirente, mettendolo al corrente del problema.

Non venderà un cucciolo come "cane da esposizione" prima dei sei mesi d'età.

Nel caso di affidamento di cani adulti già usati in riproduzione, se rivela un difetto ereditario, l'affidamento avverrà dopo la sterilizzazione del cane stesso.

L'allevatore socio S.I.T. è ben consapevole che qualunque cane, comprato, venduto o allevato, è una responsabilità per la vita.